



Comune di Calascibetta

(Provincia Regionale di Enna)

Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta

www.comunecalascibetta.gov.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1564 del 23-12-2022

OGGETTO COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista la proposta numero 40 del 23-12-2022

Visti:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del "Documento unico di programmazione 2022/2024";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- La Determina Sindacale n. 17/2022, nonché la delibera di Giunta Municipale n. 125/2022 e successive modificazioni con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Il vigente Regolamento Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate, in modo esclusivo, dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

RISORSE VARIABILI che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma *3-quinquies* del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione *integrativa* nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza etrasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a *557-quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2bis del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Richiamato l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 il quale prevede che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Rilevato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.”;

Evidenziato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è *fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Dato atto che la Corte dei Conti – Sez. Reg. Lombardia, con delibera 134/2021, pubblicata sul sito della

sezione regionale di controllo in data 23 settembre 2021, ha preliminarmente ricordato che l'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019 consente di adeguare, in aumento o in diminuzione, "prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Ad avviso della Corte, la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o eventualmente cessazioni) intervenute successivamente al 31/12/2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 34/2019, per un duplice ordine di considerazioni. Lo stesso comma 2 del citato art. 33 esplicita la finalità della previsione relativa all'adeguamento del fondo individuandola nell'esigenza di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa.

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, c. 1 CCNL 22/05/2018):**

- a. tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 133.179,00**;

- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**

- **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 4.077,00**;
- **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 13.223,00**;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2022, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di 13° mensilità - **Euro 5.935,00**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte stabile - ammonta ad **Euro 156.414,00**;

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 e dell'art. 32. C. 2 del D.L. 34/2019 nell'importo di **Euro 12.258,57**,

le decurtazioni operate nell'anno 2016 per l'importo di Euro **11.609,01**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 132.546,42**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, parte variabile, è composto dalla seguente voce, in quanto applicabile, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori) per **Euro 1.500,00**;
- Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) e comma 5 lett. b-art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 -Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento. - compreso proventi CDS per **Euro 5.000,00** per un totale di risorse variabili soggette al limite pari ad **Euro 6.500,00**

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 per **Euro 20.000,00**;
- Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - ART. 15 c. 1 lett. K)- Compensi ISTAT per **Euro 5.000,00**;
- Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 - Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile) per **Euro 59.270,00**

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022, parte variabile, a cui si aggiungono le economiche del Fondo 2021, non soggetto al limite ammonta ad **Euro 84.270,00**.

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo 2022 per le risorse decentrate nella parte fissa e nella parte variabile ammonta ad **Euro 223.316,42** a cui vanno sottratte le voci soggette al limite e l'utilizzo del fondo;

che le somme già soggette ad utilizzo sono le seguenti:

- progressioni economiche per **Euro 40.813,61**
- Indennità di comparto art. 33 ccnl 22/01/2004 per **Euro 19.907,62**
- compensi per specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche) per **Euro 20.000,00**
- compenso messi notificatori art. 67 c. 3 lett. f per **Euro 1.500,00**
- progetto obiettivo finanziato con le risorse del codice della strada per **Euro 5.000,00**
- compensi ISTAT per **Euro 5.000,00**

per un totale complessivo di Euro 92.221,23

e che pertanto il totale residuo del Fondo 2022, a seguito delle detrazioni delle destinazioni di utilizzo, ammonta ad **Euro 131.095,19** (totale complessivo del Fondo di parte fissa e variabile pari ad Euro 223.316,42 meno utilizzi e somme soggette al limite per Euro 92.221,23);

Dato atto che l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione, o a rideterminare, anche in diminuzione, il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali e/o interventi giurisprudenziali, nonché a seguito di attività svolta dall'Ente in autotutela, ai fini della verifica del rispetto del limite e della corretta quantificazione del fondo 2016, a cui vengono subordinati anche i successivi atti di liquidazione;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

DETERMINA

1. Dare atto che quanto indicato in premessa si intende qui riportato e sottoscritto.
2. Di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2022, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale, depurato delle voci non soggette al vincolo, di **Euro 132.546,42**, dettagliati come segue:

- **Euro 133.179,00** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1)

a dedurre:

- **Euro 12.258,57** decurtazione art. 32, comma 2, D.L. 34/2019;
- **Euro 11.609,01** decurtazione anno 2016 art. 1 comma 236 L. 208/2015

cui si aggiungono:

- **Euro 4.077,00** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
- **Euro 13.223,00** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
- **Euro 5.935,00** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. e assegni ad personam personale cessato;

- **Parte variabile soggetta al limite:**

- **Euro 1.500,00** compenso messi notificatori art. 67 c. 3 lett. f;
- **Euro 5.000,00** progetto obiettivo finanziato con le risorse del codice della strada

- **Parte variabile non soggetta al limite:**
Euro 20.000,00 quote incentivi funzioni Tecniche;
Euro 5.000,00 compensi ISTAT;
3. Di rilevare che risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:
- **Euro 40.813,61** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
 - **Euro 19.907,62** per indennità di comparto (quota a carico fondo);
4. Di rilevare, pertanto, che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa relativa all'anno 2022 la somma di **Euro 71.825,19** a cui si sommano le economie dell'anno 2021 per **Euro 59.270,00**, per un totale complessivo di **Euro 131.095,19**;
5. Di dare atto che:
- successivamente all'accordo sottoscritto in sede di commissione decentrata, verranno assunti i corrispondenti impegni di spesa;
 - che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali e che pertanto detto fondo potrà essere oggetto di revisione per l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali;
 - l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione, o a rideterminare, anche in diminuzione, il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali e/o interventi giurisprudenziali, nonché a seguito di attività svolta dall'Ente in autotutela, ai fini della verifica del rispetto del limite e della corretta quantificazione del fondo 2016, a cui vengono subordinati anche i successivi provvedimenti di liquidazione;

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
F.to ANGELO DI DIO